Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 febbraio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949, n. 1068.

Classificazione del territorio dell'Agro Cormonese-Gradiscano, in provincia di Gorizia, tra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta l'opportunità di procedere alla classifica del territorio dell'Agro Cormonese-Gradiscano tra i comprensori di bonifica;

Considerato che detto territorio della estensione di 8670 ettari, ricade nella parte sud-occidentale della provincia di Gorizia ed è delimitato: a nord, da una linea che parte dal ponte « 9 agosto » sull'Isonzo a Gorizia e, seguendo la strada statale n. 56, si appoggia alla ferrovia Gorizia-Udine, all'altezza del trentaduesimo chilometro; tale linea segue quindi la ferrovia fino al cimitero di Povia (esclusa la collina di Boatina, di cui segue il piede); dal cimitero di Povia la delimitazione si stacca dalla ferrovia e segue la strada Povia-Villanova, sino al ponte sull'Judrio; a ponente, dall'argine sinistro del torrente Judrio, dal ponte anzidetto fino ai pressi del cimitero di Medea dove la linea di delimitazione attraversa l'Judrio e coincide con il confine di provincia, fino all'argine sinistro del Torre, che segue fino al suo incontro con l'argine destro dell'Isonzo (esclusa la collina di Medea di cui segue il piede); a sud, dal punto di congiunzione dei due argini del Torre e dell'Isonzo; a levante, dall'argine destro del fiume Isonzo, fino al ponte « 9 agosto » in Gorizia (escluso il Monte Fortin di cui segue il piede);

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dell'Agro Cormonese-Gradiscano, della estensione di ettari 8670, ricadente nella parte sud-occidentale della provincia di Gorizia e delimitato come nelle premesse, è classificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, tra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

SEGNI — PELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1949, n. 1069.

Classificazione del territorio del torrente Cardinali in comune di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, tra i comprensori di bonifica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la richiesta dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano per la classifica tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della zona situata a nord-est e sud-est di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, della superficie di circa 500 Ha., suscettibile di essere irrigata con le acque del torrente Cardinali;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, per provvedere alla classifica del territorio anzidetto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio, costituito dalle contrade Pignati, Cugno Pignati, Pozzillo, Scala Bagni, Pastochito, Balatazza, Palombara, Bosco di sopra, Bosco di sotto, in agro di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, della superficie di circa 500 Ha., suscettibile di essere irrigato con le acque del torrente Cardinali, delimitato a nord ed a nord-est con la Cava, a sud e sud-ovest con il confine territoriale dei comuni di Floridia e di Siracusa, con il vallone Cugno di Lupo, con l'abitato di Canicattini Bagni e con la strada comunale che da tale abitato conduce al macello, è classificato tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in base alla corografia che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — PELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 1070.

Classificazione tra i comprensori di bonifica del territorio a sud-ovest della città di Siracusa suscettibile di essere irrigato con le acque del torrente Ciane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la richiesta dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano per la classifica tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della zona situata a sud-ovest della città di Siracusa, della superficie di circa 2000 ettari suscettibile di essere irrigata con le acque del torrente Ciane;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, per provvedere alla classifica del territorio anzidetto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio, costituito dalle contrade Carrozzeri, Fanusa, Milocca, Santa Teresa, Mottava, Renella e Cuba in comune di Siracusa, della superficie di circa 2000 ettari, suscettibile di essere irrigato con le acque del torrente Ciane, delimitato a nord del canale Mammaiabica, ad ovest da un tratto della ferrovia Siracusa-Noto fino al traverso della Masseria Rovelli e quindi dalla strada Luogo di Maria-Mottava-Caradone-Satalia e dalla curva di livello 20, a sud della strada Spatronato, da un tratto della ferrovia Siracusa-Noto fino all'attraversamento della curva di livello 20, di dove raggiunge il mare a metà del tratto compreso tra Scoglio Imbiancato e Punto del Corvo, a sud-est dal mare fino alla Tonnara di Terragozza, ad ovest della strada Terragozza, dal mare e dalle Saline di Siracusa, è classificato tra i comprensori di bonifica, ai sensi ed agli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in base alla corografia che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — PELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Griffo Matteo, Raffaela, Lucia ed Elena fu Antonio, Di Puorto Caterina fu Salvatore e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno, in testa alla ditta Griffo Antonio fu Matteo, livellario al comune di Villa Literno, alla partita 1626, foglio di mappa 16, particella 97, per la superficie di Ha. 0.36.87 e con l'imponibile di L. 28,02, confinante con il fosso Sant'Angelo, con la proprietà Bocchiero Andrea, con il fosso San Sossio, con la proprietà Tamburrino Concetta, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopra descritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva risoluzione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 261. GIORDANO

(447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bugliarone », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Bugliarone », riportato nel catasto rustico del comune di Villa Literno in testa a Pedana Tammaro di Nicola, livellario al comune di Vico di Pantano, partita 839, foglio di mappa 6, particella 56, per la superficie di Ha. 1.02.57 e con l'imponibile di L. 77,95.

Il fondo confina con il terzo stradone vicinale « Pagliarone », col canale Frido, con le proprietà Vitone Domenico, Tammaro ed altri; Di Martino Antonio fu Basilio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Bugliarone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 307. — GIORDANO

(449)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario del dott. prof. Mario Tirelli, avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tendente ad ottenere il riesame dei risultati del concorso al posto di direttore della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il ricorso straordinario presentato il 3 settembre 1947 dal prof. Mario Tirelli, aiuto direttore di 1ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che respingeva la domanda del 14 giugno 1946 del ricorrente, tendente ad ottenere il riesame dei risultati del concorso al posto di direttore della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno espletato nel 1937;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 febbraio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario presentato dall'aiuto direttore di 1ª classe del ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria dott. prof. Mario Tirelli, avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che respingeva la domanda del ricorrente tendente ad ottenere il riesame dei risultati del concorso al posto di direttore della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno espletato nel 1937.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 24, foglio n. 160. — GIORDANO

(450)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Classificazione della strada denominata « Sant'Onofrio » del comune di Nocera Superiore, tra le « provinciali » della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 15 ottobre 1948, n. 868, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno in accoglimento dei voti del comune di Nocera Superiore, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata Sant'Onofrio del predetto Comune;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1949, n. 2882;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Sant'Onofrio del comune di Nocera Superiore, della lunghezza di km. 4, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 371.

(465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Classificazione della strada denominata « Sassano-Silla », tra le « provinciali » della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 15 ottobre 1948, n. 869, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno in accoglimento dei voti del comune di Sassano, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata Sassano-Silla;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1949, n. 3025;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Sassano-Silla della lunghezza di km. 4, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 370.

(467)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Classificazione della strada denominata Teggiano (centro) frazione « Forbici », tra le « provinciali » della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 4 ottobre 1947, n. 783, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Teggiano, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata « Teggiano (centro) frazione Forbici »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1949, n. 3121;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Teggiano (centro) frazione « Forbici », della lunghezza di km. 1,600, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 368.

(466)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Classificazione della strada denominata « Santa Marina-Policastro » del comune di Santa Marina, tra le « provinciali » della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 12 marzo 1948, n. 234, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno in accoglimento dei voti del comune di Santa Marina, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata Santa Marina-Policastro del comune di Santa Marina;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1949, n. 2881;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Santa Marina-Policastro del comune di Santa Marina, della lunghezza di km. 7,212, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 369.

(468)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Lavello (Potenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sig. Scatamacchia Antonio, eletto sindaco di Lavello (Potenza) nell'aprile 1946, oltre ad avere esercitato in passato tali funzioni con vieto spirito di parte, ha svolto recentemente una nefasta attività sobillatrice tra i contadini ed i braccianti agricoli del Comune, incoraggiandoli, con l'ascendente derivantegli dalla carica, a violare le leggi e guidandoli, persino, con deleteria opera di persuasione e di incitamento, nella abusiva occupazione di terre di proprietà privata.

Il Prefetto di Potenza, considerato che il predetto sindaco, con la sua condotta così apertamente in contrasto con le funzioni attribuitegli, ha creato nella popolazione una atmosfera di forte tensione e di vivo risentimento la quale potrebbe sfociare in profonde perturbative dell'ordine pubblico, lo ha sospeso dalla carica con decreto dell'8 dicembre 1949, ai sensi dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ritenuto che, nel caso in esame, ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge per ordinarne la rimozione, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente l'azione del predetto amministratore, viene stabilita la sua ineleggibilità alla carica per il periodo di tre anni, a' termini del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 3 gennaio 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Lavello (Potenza), sig. Scatamacchia Antonio, con la sua azione, improntata a spirito di parte, ha dimostrato assoluta incomprensione dei doveri inerenti alla carica ricoperta, creando i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il signor Scatamacchia Antonio, sindaco di Lavello (Potenza), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

SCELBA

(402)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare di Chiari (Brescia) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Chiari, Pontoglio, Cologne, Erbusco, Torbiato, Adro, Bornato, Calino, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Castrezzato, Cizzago, Comezzano, Trenzano, Cossirano, Roccafranca, Rudiano, Urago d'Oglio, Castelcovati, Travagliato, Palazzolo sull'Oglio, Capriolo, Paratico, Corte Franca, Orzivecchi, Orzinuovi, Villachiara e Pompiano (in provincia di Brescia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Chiari (Brescia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Chiari (Brescia) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Chiari, Pontoglio, Cologne, Erbusco, Torbiato, Adro, Bornato, Calino, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Castrezzato, Cizzago, Comezzano, Trenzano, Cossirano, Roccafranca, Rudiano, Urago d'Oglio, Castelcovati, Travagliato, Palazzolo sull'Oglio, Capriolo, Paratico, Corte Franca, Orzivecchi, Orzinuovi, Villachiara e Pompiano (in provincia di Brescia), operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(433)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Verona a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Moniga e Soiano del Lago, in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca mutua popolare di Verona;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Verona è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Moniga e Soiano del Lago, in provincia di Brescia, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(432)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi (Milano) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Spino d'Adda e Vailate, in provincia di Cremona, e di Badia Pavese, Bescapè, Monteleone Pavese (frazione di Inverno), Monticelli Pavese, San Zenone Po e Zerbo, in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca mutua popolare agricola di Lodi (Milano);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca mutua popolare agricola di Lodi (Milano) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Spino d'Adda e Vailate, in provincia di Cremona, e di Badia Pavese, Bescapè, Monteleone Pavese (frazione di Inverno), Monticelli Pavese, San Zenone Po e Zerbo, in provincia di Pavia, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(431)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine (Rovigo) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Contarina, Loreo, Gavello, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Costa di Rovigo, Frassinelle, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Papozze, Pettorazza, Corbola, Rosolina, Porto Tolle, Taglio di Po, Ceregnano, Crespino, Guarda Veneta e Villanova Marchesana (in provincia di Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa del Polesine con sede in Rovigo;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Contarina, Loreo, Gavello, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Costa di Rovigo, Frassinelle, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Papozze, Pettorazza, Corbola, Rosolina, Porto Tolle, Taglio di Po, Ceregnano, Crespino, Guarda Veneta e Villanova Marchesana (in provincia di Rovigo), operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(430)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Gorizia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e comunicate al Ministero con nota n. 8480 in data 16 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Gorizia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Micciché Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Tavagnutti Giacomo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Verbi Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanola Ottone, Fabbro Sergio Pietro, Bergomas Fulvio, Vodicer Giuseppe, rag. Ballaben Mario, Bartolozzi Licio e Borghi Severino, rappresentanti dei lavoratori;

Petri Ernesto, geom. Chiozza Antonino, dott. Ciulli Oreste e dott. Grimaldi Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bisiani Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(375)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Livorno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno e comunicate al Ministero con nota n. 13177 in data 15 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Livorno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Tollis Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Dott. Bertini Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Giglioli Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Romani Agostino, Auteri Natale, Santini Giovanni, Pratesi Giuseppe, Baldini Danilo, Fulceri Vincenzo e Ciampi Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Mannucci Ettore, Lenzi Carlo, dott. Bertoletti Fausto e Bandinelli Natale, rappresentanti dei datori di lavoro;

Berti Pasqualino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(377)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Grosseto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto e comunicate al Ministero con nota n. 10533 in data 24 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Grosseto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Bonanni Armando, rappresentante del Genio civile;

Dott. Tosti Vangelista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Mecca Leonardo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ferri Mario, Soldateschi Vario, Franchini Rolando, Barbato Saverio, Balloni Stenello, Saccardi Orlando e Franceschi Ado, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Friuli Alfredo, Bindi Angelo, rag. Salvatici Ernesto e Pieri Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rovinati Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(376)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Terni, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni e comunicate al Ministero con nota n. 7843/2.AI in data 15 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Terni, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Pappacoda Giorgio, rappresentante del Genio civile;

Ing. Farisoglio Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Chimenti Eugenio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cianchetta Anselmo, Ronconi Armando, Leti Acciaro Zeno, Teofili Elio, De Biasio Dora, Santoro Ugo e Tanchi Stefano, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Caracciolo Giuseppe, dott. Gozi Genuino, dott. Pozzi Francesco e Vecchietti Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Stefanis Alessandro, rappresentate dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 29 maggio 1948.

Addì 10 gennaio 1950, in base all'autorizzazione disposta con legge 18 luglio 1949, n. 752, è stato effettuato a Roma, tra l'Italia e la Francia, lo scambio delle ratifiche dell'Accordo in materia di proprietà industriale e relativo scambio di note, conclusi a Roma il 29 maggio 1948.

(404)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Bellasina, con sede nel comune di Verolanuova (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 21 gennaio 1950, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Bellasina, con sede nel comune di Verolanuova (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 28 novembre 1948.

(421)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Massa Prati, con sede nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 gennaio 1950, è stato approvato lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Massa Prati, con sede nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 19 settembre 1948.

(422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Rovereto (Trento)

Con decreto Ministeriale 9 dicembre 1949, n. 4592, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Rovereto (Trento), approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, n. 4416, è prorogato fino al 10 dicembre 1953.

(411)

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Ferentino (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, n. 4868, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Ferentino (Frosinone), approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947, n. 4560, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1951.

(412)

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena

Con decreto Ministeriale del 24 gennaio 1950, n. 4361, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con alcuni stralci, modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena, vistato in n. 28 planimetrie in iscala 1:500 e n. 4 planimetrie in iscala 1:2000.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(457)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lucini Paolo fu Paolo già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 154.

(456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Città di Licata », con sede in Licata.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1950, i poteri conferiti al sig. dottor Salvatore Licata, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Città di Licata », con sede in Licata, sono stati prorogati al 30 aprile 1950.

(458)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edile fra ex partigiani e reduci, con sede in Catania.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1950, i poteri conferiti al dott. rag. Antonino Chisari, commissario della Società cooperativa edile fra ex partigiani e reduci, con sede in Catania, sono stati prorogati al 30 aprile 1950.

(442)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli « S.C.A.L.F. », in Padova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1950, i poteri conferiti al dott. Nino Russo Perez, commissario della Società cooperativa per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli « S.C.A.L.F. », con sede in Padova, sono stati prorogati al 30 aprile 1950.

(443)

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1950, il rag. Giovanni Coccia, è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Tullio De Angelis Coccanari.

(444)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato, degli immobili costituenti l'ex terreno del campo di volo di Centocelle (Roma).

Con decreto del Ministro per la difesa - Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 22 settembre 1949, numero 73, registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1950, al registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 183, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una zona di terreno sita nel comune di Roma, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Centocelle, e distinta in catasto al numero di mappa 1438, foglio n. 24, intestato al Demanio pubblico dello Stato (ramo aeronautico), limitatamente alla superficie di ettari 2.33.00.

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	28641	3.650 —	Conticello *Antonietta* fu Pietro, moglie di Delfino Giuseppe fu Giovanni, dom. a Trapani, vincolo dotale.	Conticello *Mariantonia*, ecc., come contro.
Id.	28640	2.500 —	Conticello *Antonietta*, ecc., come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie O	614	Cap. nom. 16.500 —	Poncia *Giuseppina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Granzella Martino fu Giuseppe.	Poncia *Margherita Giuseppina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1951) serie 45	192	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 50	146	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	165	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 53	133	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	144	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	524245	Rend. ann. 2.800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	524246	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	524247	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	524248	840 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	364358	175 —	Lombardi *Emma* fu Giuseppe, moglie di Lombardi Nicola, dom. a Caprarola (Roma), con usufrutto a Lombardi Giulia fu Giuseppe, nubile, dom. in Acerra (Napoli).	Lombardi *Maria Emmanuela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	364359	175 —	Come sopra, con usufrutto a Lombardi Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Acerra (Napoli).	Come sopra, con usufrutto a Lombardi Maria fu Giuseppe nubile, dom. in Acerra (Napoli).
Cons. 3,50 % (1906)	505628	1.204 —	Martorelli *Emilio* fu *Francesco o Pier Francesco*, dom. a Genova.	Martorelli *Benedetto Emilio* fu *Francesco*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	252079	1.571,50	Martorelli *Emilio* fu *Pier Francesco*, dom. a Genova.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906) mista	4064	140 —	Martorelli *Emilio* fu Francesco, dom. a Chiavari (Genova).	Come sopra.
Id.	7017	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7085	35 —	Come sopra, dom. a Genova.	Come sopra, dom. a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	335597	140 —	Venegoni Amina fu Angelo, moglie di Martorelli *Emilio* fu *Pier Francesco*, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Venegoni Amina fu Angelo, moglie di Martorelli *Benedetto Emilio* fu *Francesco*, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).
Id.	330634	140 —	Venegoni Amina fu Angelo, moglie di Martorelli *Emilio* fu Francesco, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Venegoni Amina fu Angelo, ecc., come sopra.
Id.	799092	1.680 —	Martorelli Lea di *Emilio*, nubile, dom. in Firenze.	Martorelli Lea di *Benedetto Emilio*, nubile, dom. in Firenze.
Cons. 3.50 % (1902)	12437	35 —	Melis *Francesco* di Giovanni, dom. a Siena.	Melis *Francesca* di Giovanni, dom. a Siena.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 gennaio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(394)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado VII e VIII

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a posti di segretario comunale di grado VII e VIII che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai documenti stabiliti dal presente decreto e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile debbono pervenire alla Prefettura della propria provincia non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Prefettura.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità ed il domicilio ed elencare in carta libera e in doppio esemplare tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati delle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi dalle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di nove anni per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180) nonchè per gli ex-combattenti decorati o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanna per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) a *d*) si cumulano fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 251.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo per i reggenti non di ruolo di segreterie comunali in servizio alla data della pubblicazione del presente bando, che abbiano prestato due anni di ininterrotto e lodevole servizio, per i quali non è richiesta la condizione del limite massimo di età.

2. Certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 24 e legalizzati dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o militare, dal medico-condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi dell'art. 131, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare in bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni foglio aggiunto; oppure certificato di esito di leva o di iscrizione delle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

Gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 24, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità.

I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica.

Gli insigniti di madaglia al valor militare, o croce di guerra o di altre attestazioni al merito di guerra, dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dei territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia ove risiedono. I profughi dell'Africa italiana devono presentare il provvedimento del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto che comprovi tale loro qualità.

I figli dei mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

7. Diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata.

8. Certificato dello stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalle competenti autorità dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali e provinciali. Tale documento deve essere presentato soltanto da coloro che abbiano prestato il suddetto servizio di ruolo.

10. Ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 4, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente art. 4.

I candidati che si trovano sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 6.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, numero 851, e sue modificazioni ed aggiunte, nonchè nelle contenute in altri provvedimenti legislativi o regolamentari in quanto applicabili.

Roma, addì 25 gennaio 1950

Il Ministro: SCELBA

(475)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso a dodici posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1950, n. 69863/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per dodici posti di aggiunto procuratore di seconda classe (grado 11°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe in prova.

Al concorso possono partecipare:

a) gli uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati, che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di procuratore dello Stato. Il certificato dovrà, inoltre, fare espressa menzione che il candidato è assolutamente esente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per i procuratori legali, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori che comprovi la istrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

c) per i laureati in giurisprudenza, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri nonchè del certificato, rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori, di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 47. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal Primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti procuratori dello Stato di seconda classe in prova (gruppo A, grado 11°).

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 gennaio 1950

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1950
Registro n. 32, foglio n. 396. — FERRARI

(473)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte d'esame del concorso ad un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato a laureati in ingegneria navale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 settembre 1949, numero 28571(12)/P.1/a.3, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese, al registro n. 13, foglio n. 72, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che, all'art. 10 del decreto Ministerale sopra citato è fatta riserva di stabilire con apposito decreto il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 28571.(12)/P.1/a.3, si svolgeranno in Roma, nei giorni 4, 6, 7 e 8 febbraio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1950

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1950
Registro n. 15, *foglio n.* 57.

(541)

Graduatoria di merito del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 21 gennaio 1948.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 1734 del 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1941, al registro n. 1, foglio n. 72, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a trecento posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni;

Visto il decreto Ministeriale n. 1681 del 17 novembre 1942, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del suddetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale n. 5183 del 21 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1948, al registro n. 6, foglio n. 231, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci di guerra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - n. P.A.G. 41/24/218/247184/Z R del 19 dicembre 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci di guerra:

1. Tafuro Mario, combattente punti 463,74
2. Pazienza Tommaso, combattente » 458,38
3. Vando Giuseppe, combattente » 450,72
4. Bertocchi Ivo, reduce dalle armi » 449,51
5. Kofler Adalberto, combattente » 447,03
6. Gravagno Giovanni, partigiano combattente punti 443,42
7. Pichi Giordano, combattente » 443,05
8. Santuz Armando, reduce dalla prigiona » 442,88
9. Campagna Sante, combattente » 442,61
10. Fierro Giovanni, reduce dalle armi » 442,17
11. Tonelli Carlo, combattente » 441,78
12. Ricotti Renzo, reduce dalle armi » 441,56
13. Manara Virgilio, combattente » 441,24
14. Pignocchino Giovanni, reduce dalle armi » 441,24
15. Brancolini Pietro, reduce dalle armi » 440,12
16. Pirri Francesco, combattente » 439,17
17. Bonfigli Duilio, combattente » 438,39
18. De Stefani Giuseppe, combattente » 436,93
19. Moretti Marco, combattente » 435,89
20. Grimandi Mario, combattente » 435,66
21. Ambrosano Giuseppe, combattente » 434,13
22. Racaniello Nicolangelo, combattente » 432,67
23. Bellanca Antonino, combattente » 431,74
24. Tommasoni Luigi, combattente » 431,10
25. Giorgio Loris, reduce dalla prigionia » 431,03
26. Pellegrino Ciro, combattente » 430,85
27. Pierro Salvatore, combattente » 430,69
28. Becagli Manlio, combattente » 429,15
29. Epifania Antonio, combattente » 428,30
30. Lotti Gino, combattente » 427,88
31. Biondi Cesare, deportato civile » 426,77
32. Pane Nicola, reduce dalle armi » 426,65
33. Vecchiattini Eromos, combattente » 426,43
34. Renzoni Varo, combattente » 425,73
35. Rizzo Nicola, reduce dalle armi » 425,42
36. Camozzi Erminio, combattente » 425,34
37. Brandi Pericle, combattente » 425,27
38. Soldano Calogero, combattente » 425,15
39. Cuttini Giovanni, partigiano combattente » 425,03
40. Ciampiconi Sesto, combattente » 424,94
41. Pagliacci Remo, reduce dalla prigionia » 422,59
42. Garelli Pietro, reduce dalla prigionia » 422,07
43. Magagnoli Ascanio, reduce dalle armi » 422 —
44. Fulgido Pierino Emanuele, combattente » 421,60
45. Romanino Emilio, deportato civile » 421,50
46. Monacelli Mario, combattente » 421,39
47. Cairo Renzo Mauro, combattente » 420,67
48. Cardini Carlo Alberto, combattente » 420,14
49. Pagani Gino, combattente » 420,12
50. Rizzo Rosario, combattente » 419,72
51. Forleo Olindo Manlio, combattente » 418,93
52. Boarelli Lino, combattente » 418,87
53. Cataudella Giuseppe, reduce dalla prigionia » 418,53
54. Adorno Mario, reduce dalle armi » 418,35
55. Badiali Alfonso, combattente » 418,21
56. Tafi Aden, reduce dalle armi » 418,05
57. Cametti Ercole, combattente » 416,92
58. Pennesi Ivan, combattente » 416,38
59. Costantino Tancredi, combattente » 415,76
60. Colla Mario, combattente » 415,63
61. Giusta Giovanni, reduce dalle armi » 415,56
62. Giannantonio Pietro, reduce dalla prigionia. » 415,11
63. Amicarelli Michele, combattente » 414,74
64. Cuomo Giuseppe, combattente » 414,47
65. Matteoli Mario, invalido di guerra » 414,34
66. Perna Aniello, combattente » 413,99
67. Vannucchi Marino, combattente » 413,80
68. Sabatini Luciano, combattente » 413,75
69. Pioli Dorando, combattente » 413,72
70. Piastra Stefano, combattente » 413,34
71. Costa Alfonso, combattente » 412,98
72. Farina Francesco, combattente » 412,37
73. Palma Lorenzo, combattente » 412,35
74. Bernacchia Vittorio, combattente » 412,33
75. Madaffari Adolfo, combattente » 412,19
76. Cefalo Clemente, reduce dalla prigionia » 412,02
77. Menghini Dandolo, combattente » 411,92
78. Bartoli Giuseppe, partigiano combattente » 411,84
79. Barbieri Ferdinando, combattente » 411,83
80. Franceschi Fernando, combattente » 411,43
81. Liscio Antonio, reduce dalla prigionia » 411,27
82. Colangelo Dante, combattente » 411,21
83. Morani Ilmo, combattente » 410,81
84. Luchini Dante, reduce dalla prigionia » 410,63

85.	Contaldo Salvatore, combattente	punti	410.16
86.	Colarossi Antonio, combattente	»	409,60
87.	Zago Raffaele, partigiano combattente	»	409,40
88.	Piantini Pietro, combattente	»	408,70
89.	Lama Fernando, reduce dalle armi	»	408,59
90.	Segatta Enzo, combattente	»	408,56
91.	Pirri Paolino, reduce dalle armi	»	408,37
92.	Cinquini Antonio, combattente	»	408,22
93.	Rampone Armando, combattente	»	407,54
94.	Pierotti Gino, reduce dalla prigionia	»	407,51
95.	Turazzi Felice, combattente	»	406,69
96.	Di Rienzo Serafino, combattente	»	406,66
97.	Siviero Gennaro, combattente	»	406,32
98.	Affatati Abramo, combattente	»	406,18
99.	Vitaglione Vittorio, reduce dalla prigionia	»	405,72
100.	Nuti Valerio, combattente	»	405,58
101.	Ceccarelli Osvaldo, combattente	»	404,58
102.	Minella Gino, reduce dalle armi	»	404,35
103.	Prati Carlo, reduce dalle armi	»	404,07
104.	Stasolla Paolo, combattente	»	402,77
105.	La Russa Salvatore, combattente	»	402,68
106.	Conti Giuseppe Guido, partigiano combattente, nato il 20 gennaio 1924	»	402,62
107.	Masotti Domenico, partigiano combattente, nato il 17 agosto 1926	»	402,62
108.	Gentile Michele, combattente	»	402,02
109.	Rago Guido, combattente	»	401,45
110.	Grasso Pier Luigi, combattente	»	400,71
111.	Pini Pierino, reduce dalle armi	»	400,46
112.	Guerrera Gennaro, combattente	»	400,39
113.	Medolla Domenico, combattente	»	399,77
114.	Malaguti Giuseppe, reduce dalle armi	»	399,67
115.	Falino Italo, combattente	»	398,34
116.	Cassibba Vincenzo, reduce dalla prigionia	»	398,26
117.	Cannarozzi Michele, reduce dalla prigionia	»	398,11
118.	Peracchi Ferdinando, combattente	»	397,27
119.	Buonvino Ferdinando, combattente	»	396,58
120.	Zonno Sante, combattente	»	395,20
121.	Salvini Dino, reduce dalle armi	»	394,36
122.	Lanzetta Michele, reduce dalla prigionia	»	393,85
123.	Baiano Giosuè, combattente	»	393,31
124.	Di Gregorio Fernando, reduce dalle armi	»	393,27
125.	Cresci Dario, reduce dalle armi	»	392,53
126.	Chelli Roberto, reduce dalle armi	»	389,01

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i suddetti vincitori con decorrenza unica, ai soli effetti giuridici, dal 30 dicembre 1949, ad eccezione del vincitore di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Il vincitore Lanzetta Michele, che superò le prove scritte nell'analogo concorso orginario di cui al decreto Ministeriale n. 1734 del 9 dicembre 1941 e che, ammesso a sostenere le sole prove orali — in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 — nel concorso di cui al decreto Ministeriale n. 5183 del 21 gennaio 1948, ne risultò vincitore, deve essere inserito, come appresso, nella graduatoria approvata con decreto Ministeriale n. 1681 del 17 novembre 1942, con decorrenza della nomina in prova, ai soli effetti giuridici, dal 15 dicembre 1942:

Lanzetta Michele, punti 393,85, tra Verdelli Valdo (296° in graduatoria) punti 393,85, coniugato, con tre figli, e Zenere Luigi (297° in graduatoria) punti 392,70.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Registro Bilancio trasporti n. 14, foglio n. 361. — CASABURI

(476)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto in data 4 agosto 1949, n. 6677 - Div. san., col il quale venivano assegnate le sedi, secondo la graduatoria di merito, ai candidati dichiarati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia;

Ritenuto che il dott. Felice De Alessi, già assegnato alla sede di Vasia è stato destinato con decreto prefettizio 12 dicembre 1949, n. 19466, alla condotta medica di Ospedaletti frazione Coldirodi;

Che il dott. Desiderio Stern ha accettato il posto, presso il comune di Vasia anzidetto, rinunciando alla sede di Castelvittorio;

Che questa condotta è stata indicata nell'ordine preferenziale delle sedi a suo tempo formulato dal dott. Vittorio Albano, il quale segue nella graduatoria di merito il dott. Stern;

Che la condotta medica consorziata di Olivetta San Michele-Airole si è resa vacante per rinuncia del titolare dott. Umberto Natalizia, alla medesima assegnato con decreto prefettizio 7 novembre 1949, n. 20185 e successivamente anche per rinuncia del dott. Desiderio Stern, mentre il dott. Cappa Leonardo ha indicato la sede succitata nell'ordine preferenziale dei posti a suo tempo, formulato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265, e gli articoli 36 e 56 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sanitari sottoindicati, già dichiarati idonei al concorso, sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno specificate:

Stern dott. Desiderio: Vasia;
Albano dott. Vittorio: Castelvittorio;
Cappa dott. Leonardo: Consorzio Olivetta San Michele-Airole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio anunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 9 gennaio 1950

Il prefetto: VILLA SANTA

(426)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.